

PROTOCOLLO D'INTESA

fra

**REGIONE LOMBARDIA
FINLOMBARDA S.P.A.
ABI / COMMISSIONE REGIONALE ABI LOMBARDIA
FEDERAZIONE LOMBARDA BCC
CGIL LOMBARDIA
CISL LOMBARDIA
UIL MILANO LOMBARDIA
UGL LOMBARDIA
CONFINDUSTRIA LOMBARDIA
CONFAPINDUSTRIA LOMBARDIA
CONFCOMMERCIO LOMBARDIA
CONFESERCENTI LOMBARDIA
FEDERDISTRIBUZIONE
CONFARTIGIANATO LOMBARDIA
CNA LOMBARDIA
C.L.A.A.I – LOMBARDIA
CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA
LEGACOOP LOMBARDIA
AGCI LOMBARDIA
COMPAGNIA DELLE OPERE
CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA
CONFPROFESSIONI LOMBARDIA**

Con l'adesione di Fondazione Welfare Ambrosiano

per l'attuazione dell'iniziativa

"FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE 2020"

**A FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19**

Premesso che

- L'emergenza sanitaria Covid 19, diffusa a livello regionale, nazionale e internazionale, ha determinato una situazione di crisi economica e l'acuto ricorso agli ammortizzatori sociali;
- Tale emergenza richiede interventi specifici e mirati a sostegno dei lavoratori, attraverso la convergenza e il rafforzamento della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che operano sul territorio;

- Il 30 marzo il Governo, ABI e le Parti sociali hanno sottoscritto una “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020”;

considerato che

- tra le funzioni istituzionali della Regione Lombardia sono incluse anche le azioni a sostegno del lavoro *“in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona”*, secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 4, lett. c), dello Statuto regionale;
- con D.G.R. n. [•] del [•] la Regione Lombardia ha disposto la promozione dell’iniziativa Fondo Anticipazione Sociale”, volta a sostenere i lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia, per il periodo che intercorre fra la richiesta, da parte dell’azienda, del trattamento di integrazione salariale e la ricezione delle indennità erogate all’istituto di previdenza.
- con il medesimo atto si è stabilito che la predetta iniziativa si articoli nel favorire l’erogazione, da parte di istituti bancari, delle anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale attivate a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, sostenendo mediante risorse pubbliche il buon esito di tale procedimento;
- lo stesso atto ha ravvisato l’opportunità che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, lo sviluppo di tale iniziativa di sostegno ai lavoratori avvenga attraverso la convergenza e il rafforzamento della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che operano sul territorio. A questo riguardo:
 - **ABI - Commissione Regionale Lombardia**, condividendo la necessità di interventi di sostegno sociale a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, conferma l’impegno a promuovere presso i propri associati, nel rispetto della libera concorrenza fra le aziende del credito, l’attivazione tempestiva di interventi volti a supportare la disponibilità del reddito dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, nelle more del pagamento diretto da parte dell’istituto previdenziale;
 - **Finlombarda S.p.A.**, in qualità di società finanziaria regionale, integralmente partecipata dalla Regione Lombardia, e di componente del sistema regionale deputata a supportare la crescita economica e sociale del territorio lombardo, è stata individuata quale soggetto con cui collaborare nella gestione delle risorse volte a rimborsare le anticipazioni sociali agli istituti bancari nei casi di mancata erogazione del trattamento salariale da parte di INPS.
 - le **Parti sociali** mediante un’azione di diffusione e supporto all’iniziativa a favore di imprese e lavoratori.
 - la **Fondazione Welfare Ambrosiano (FWA)**, che ha già collaborato con Regione Lombardia nell’ambito dell’analoga iniziativa avviata con la DGR 1018/2013 ha manifestato la propria disponibilità a eventuali ipotesi di iniziative regionali con la propria dotazione di modalità

organizzative e strumenti operativi in grado di supportare il monitoraggio delle domande dei lavoratori.

considerato inoltre che

- la citata D.G.R. n. [•] del [•] ha previsto che l'attuazione dell'iniziativa sia orientata dalla sottoscrizione di apposito Protocollo d'intesa fra gli attori coinvolti, nel quale sia altresì definita l'operatività dell'iniziativa stessa;

tutto ciò premesso e considerato,

**Regione Lombardia
Finlombarda S.p.A.
ABI / Commissione Regionale ABI Lombardia
Federazione lombarda BCC
la CGIL Lombardia
la CISL Lombardia
la UIL Milano Lombardia
UGL Lombardia
Confindustria Lombardia
Confapindustria Lombardia
Confcommercio Lombardia
Confesercenti Lombardia
Federdistribuzione
Confartigianato Lombardia
CNA Lombardia
C.L.A.A.I – Lombardia
Confcooperative Lombardia
Legacoop Lombardia
AGCI Lombardia
Compagnia delle Opere
Confagricoltura Lombardia
Confprofessioni Lombardia**

Con l'adesione di Fondazione Welfare Ambrosiano

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

PRINCIPI GENERALI DI ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA "FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE 2020"

1. L'attuazione dell'iniziativa denominata "Fondo Anticipazione Sociale 2020" (di seguito, anche, l'"Iniziativa") è rivolta ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

2. L'iniziativa viene avviata a supporto della "Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020" sottoscritta da Governo, ABI e Parti sociali lo scorso 30 marzo (di seguito "Convenzione del 30 marzo"), e dai successivi aggiornamenti.
3. L'Iniziativa si rivolge ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a partire dal 23 febbraio 2020, in coerenza con gli artt.1 e 4 della Convenzione del 30 marzo 2020.
4. "L'Iniziativa" è volta a sostenere i lavoratori occupati presso unità produttive ubicate in Lombardia., per il periodo che intercorre fra la richiesta del trattamento di integrazione salariale, da parte dell'azienda, e la ricezione delle indennità erogate da INPS o da fondi di solidarietà, anche secondo quanto previsto dagli aggiornamenti della Convenzione del 30 marzo.
5. L'Iniziativa dovrà rispondere a principi di efficienza, economicità, sostegno dei lavoratori, semplicità delle procedure, tempestività di intervento, perseguendo l'obiettivo fondamentale coesistente alla finalità sociale dell'Iniziativa.

Art. 2

GESTIONE DEL "FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE 2020"

1. Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. mettono a disposizione le risorse di cui all'art.5 al fine di costituire il "Fondo anticipazione Sociale 2020" per le finalità dell'iniziativa, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. [●] del [●];
2. Regione e Finlombarda S.p.A. collaborano per la gestione delle risorse di cui al comma 1 conformemente alle modalità che saranno previste da apposita convenzione secondo le linee guida di cui all'allegato "A" al presente Protocollo d'intesa.

Art. 3

ISTITUTI BANCARI ADERENTI

1. Al fine di coinvolgere il massimo numero di istituti bancari, Finlombarda S.p.A. procederà alla diffusione dell'iniziativa "**FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE 2020**".
2. Gli istituti bancari provvederanno all'erogazione dell'anticipazione, ove ne sussistano i requisiti, applicando condizioni di massimo favore che tengano in considerazione la particolare finalità sociale dell'Iniziativa e dell'istituzione del Fondo di cui all'art.2. A tal fine ciascun Istituto bancario aderente invia una scheda riepilogativa delle condizioni applicate.
3. In un apposito Avviso pubblico rivolto ai beneficiari dell'iniziativa, pubblicato da Regione Lombardia, verranno rese note le condizioni alle quali gli istituti bancari potranno accedere al **FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE 2020**, ivi comprese le anticipazioni erogate per le ipotesi di riduzione non a zero ore, nei limiti della dotazione patrimoniale del Fondo, in caso di inadempimento da parte di uno o più beneficiari dell'anticipazione sociale.

Art. 4

OPERATIVITÀ DELL'INIZIATIVA

1. L'anticipazione delle indennità di cassa avverrà con le modalità previste dalla citata Convenzione del 30 marzo.
2. Le banche favoriscono il ricorso a modalità operative telematiche al fine di limitare quanto più possibile l'accesso fisico presso le filiali, nel rispetto in questa fase delle misure di "distanziamento sociale".

Art. 5

IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI

1. I soggetti sottoscrittori, riconoscendo la rilevanza sociale dell'Iniziativa, s'impegnano, secondo le modalità di seguito indicate, a curarne la diffusione e a promuoverne l'adesione, al fine di incrementarne l'efficacia e a intensificare l'azione sociale che vi è sottesa.
2. La Regione Lombardia s'impegna a mettere a disposizione, per il cofinanziamento del Fondo Anticipazione Sociale, le risorse rivenienti dalle economie dell'iniziativa di cui alla DGR 1018/2013, pari ad Euro 824.000,00 (ottocentoventiquattromila/00); si impegna a stanziare ulteriori euro 2.700.000 (duemilionesettecentomila/00) in fase di costituzione del Fondo e a valutare l'utilizzo di ulteriori risorse a valere sul POR FSE 2014-2020 per l'efficace attuazione dell'iniziativa. La Regione, anche per il tramite di Finlombarda S.p.A., contribuirà all'attuazione dell'Iniziativa e assicurerà che, in ogni sua fase, tutti i soggetti coinvolti cooperino nel rispetto della disciplina contenuta nella D.G.R. n. [•] del [•] e in vista del raggiungimento della sua finalità sociale. Nello specifico, al fine del migliore coordinamento dei soggetti coinvolti nell'attuazione dell'Iniziativa, la Regione Lombardia, anche al fine di favorire l'efficienza della procedura di anticipazione delle misure di sostegno del reddito, s'impegna:
 - a. a rendere disponibili, anche ai soggetti finanziatori, le informazioni e i dati relativi alle richieste delle aziende di attivazione di cassa integrazione guadagni in deroga, per le quali i soggetti finanziatori possono procedere con le anticipazioni
 - b. a rendere disponibili, anche ai soggetti finanziatori, le informazioni e i dati relativi alle risorse stanziate dallo Stato per la cassa integrazione guadagni in deroga indispensabili a garantire la natura di anticipazione alle erogazioni di cui al presente Protocollo;
 - c. a rendere disponibili, per le attività di controllo da parte dei soggetti che partecipano al finanziamento del Fondo Anticipazione Sociale 2020, i dati relativi alle domande di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga presentate alla Regione Lombardia ai sensi della normativa vigente.
3. Finlombarda S.p.A. s'impegna a mettere a disposizione, per il cofinanziamento del Fondo Anticipazione Sociale, le risorse pari ad euro 2.000.000 milioni (duemilioni/00) salvo lo stanziamento di ulteriori risorse; la società gestirà il rapporto con gli istituti bancari aderenti e collaborerà con la Giunta regionale per la gestione delle risorse del Fondo Anticipazione Sociale, secondo canoni di massima efficienza ed efficacia, valorizzando in particolare la finalità sociale dell'Iniziativa.
4. ABI Commissione Regionale Lombardia s'impegna a promuovere presso i propri associati, nel rispetto della libera concorrenza fra le aziende del credito, l'impegno ad aderire all'iniziativa "Fondo Anticipazione Sociale" e ad applicare le condizioni di massimo favore che tengano in considerazione la particolare finalità sociale dell'Iniziativa.

5. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti s'impegnano a svolgere attività di supporto dei lavoratori con riguardo alla comunicazione e diffusione dell'Iniziativa, all'informazione sui suoi elementi caratterizzanti e sulle sue modalità di funzionamento.
6. Le Associazioni dei datori di lavoro s'impegnano, anche per il tramite delle proprie associazioni territoriali, a svolgere attività di supporto alle imprese con riguardo alla comunicazione e diffusione dell'Iniziativa, all'informazione sugli elementi caratterizzanti e sulle sue modalità di funzionamento, al fine di agevolare la partecipazione dei lavoratori.
7. La Fondazione Welfare Ambrosiano s'impegna a garantire il più efficace supporto dell'iniziativa anche attraverso la messa a disposizione degli strumenti operativi di cui dispone e dei quali abbia sperimentato l'efficacia in analoghe iniziative.

Art. 6

CLAUSOLA FINALE

1. Come previsto dall'art. 7 della Convenzione del 30 marzo:
 - a. le Parti firmatarie ritengono opportuno favorire la anticipazione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 da parte delle imprese che non chiederanno il pagamento diretto da parte dell'INPS.
 - b. In tale prospettiva si ritiene necessaria l'individuazione di un'adeguata forma di garanzia che consenta alle predette imprese la possibilità di acquisire, attraverso le banche, la necessaria liquidità da destinare alla corresponsione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 ai propri dipendenti, ancorché non ancora autorizzate dall'INPS.
2. Le Parti si riservano un costante monitoraggio relative alle misure legislative di cui al comma 2.

Art.7

COMITATO PER IL MONITORAGGIO

1. I sottoscrittori del presente Protocollo costituiranno apposito Comitato, composto da un rappresentante per ciascun sottoscrittore, che svolgerà attività di monitoraggio sullo svolgimento dell'Iniziativa, sull'adeguato andamento delle attività che la compongono, anche ai sensi dell'art. 5, comma 7 della Convenzione del 30 marzo, condividendo e mettendo a sistema, tra l'altro, le informazioni relative alle richieste da parte delle imprese di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale per l'emergenza COVID-19 e delle richieste di rimborso da parte degli Istituti bancari.
2. Il Comitato, a partire dall'avvio dell'Iniziativa, sviluppa altresì le modalità di attuazione dell'Iniziativa al fine di dare piena attuazione all'art.1 del presente Protocollo d'Intesa, in coerenza con l'attuazione della Convenzione del 30 marzo.

Art. 8

RISERVATEZZA E TRASPARENZA

1. I sottoscrittori del presente Protocollo s'impegnano a uniformarsi alla vigente disciplina in materia di tutela di riservatezza dei dati personali in relazione a tutte le informazioni, delle quali vengano a

conoscenza in sede di attuazione dell'Iniziativa, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i sottoscrittori del presente Protocollo s'impegnano a uniformarsi alla vigente normativa in materia di trasparenza e di c.d. "amministrazione aperta" con riguardo ai dati concernenti l'erogazione delle anticipazioni sociali.

Art. 9

SUCCESSIVE ADESIONI

1. Il presente Protocollo d'intesa è aperto a tutte le Associazioni di categoria rappresentanti i lavoratori e i datori di lavoro della Lombardia, che potranno aderirvi con comunicazione scritta da inviare a Regione Lombardia /Finlombarda S.p.A.

Art. 10

DURATA

1. Gli impegni assunti dai sottoscrittori con il presente Protocollo d'intesa hanno efficacia sino al 31 dicembre 2020, salva la possibilità di proroga.
2. I sottoscrittori del presente Protocollo d'intesa s'impegnano a osservare gli obblighi e a mantenere ferme le condizioni ivi stabiliti per tutta la sua durata.

Milano, _____

Per la Regione Lombardia	_____
Per Finlombarda S.p.A.	_____
Per ABI /Commissione Regionale Lombardia	_____
Per Federazione lombarda BCC	_____
Per la CGIL Lombardia	_____
Per la CISL Lombardia	_____
Per la UIL Milano e Lombardia	_____
Per la UGL Lombardia	_____
Per Confindustria Lombardia	_____
Per Confapindustria Lombardia	_____
Per Confcommercio	_____
Per Confesercenti	_____
Per Federdistribuzione	_____
Per Confartigianato	_____
Per C.N.A.	_____
Per C.L.A.A.I – Lombardia	_____
Per Confcooperative	_____
Per LegaCoop Lombardia	_____
Per AGCI - Lombardia	_____
Per Compagnia delle Opere	_____
Per Confagricoltura	_____

Per Confprofessioni

Per Confagricoltura

Per Fondazione Welfare Ambrosiano

ALLEGATO "A"

al Protocollo d'intesa per l'attuazione dell'iniziativa "FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE 2020" a favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19

Linee Guida

che verranno incluse nell'Avviso pubblico rivolto ai soggetti beneficiari dell'iniziativa che verrà successivamente pubblicato da Regione Lombardia.

(1) Importo massimo rimborsabile dal Fondo

Il Fondo rimborserà tutte le anticipazioni sociali per le quali sia stata presentata domanda secondo le modalità operative previste dall'Avviso pubblico ai soggetti beneficiari, per un importo totale massimo di 5,524 milioni di euro salvo lo stanziamento di ulteriori risorse.

(2) Criteri di ammissibilità e procedura

Accederanno ai benefici del Fondo le anticipazioni sociali concesse ed erogate dalla Banca, secondo le condizioni descritte nella Convenzione in tema di Anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del dl n. 18/2020 sottoscritta da Governo, ABI e Parti sociali il 30 marzo 2020 e dai successivi aggiornamenti.

(3) Richiesta di rimborso

L'istituto di credito dopo 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione potrà richiedere il rimborso qualora: (i) l'istituto di previdenza non abbia erogato l'indennità richiesta (ii) l'importo dell'indennità non sia stato versato sul conto corrente indicato (iii) il lavoratore beneficiario non abbia restituito le somme oggetto di anticipazione.

Per tali finalità, entro i termini e le modalità previste dall'Avviso, l'Istituto bancario dovrà presentare una richiesta scritta comprensiva di tutta la documentazione necessaria comprovante anche l'avvenuta erogazione dell'anticipazione al beneficiario, in coerenza a quanto previsto dalla Convenzione del 30 marzo. L'obbligo di effettuare i pagamenti ai sensi del presente Protocollo e del successivo Avviso pubblico ai soggetti beneficiari cesserà alla data in cui il Fondo abbia esaurito la sua disponibilità in ragione di precedenti richieste di rimborso.

Nel caso in cui gli importi oggetto di anticipazione dovessero essere versati all'istituto di credito in un momento successivo al rimborso da parte del Fondo Anticipazione Sociale 2020, l'Istituto bancario sarà tenuto a restituirli al Fondo fino alla concorrenza dell'importo ricevuto